

R.G. C.S.A.: 03/2020

Sent. N. : 02/2020

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Luca Fiormonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sul ricorso presentato dal Tesserato Aquino Giuseppe avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 27.01.2020

Premesso che

- 1) Il sig. Giuseppe Aquino presentava tempestivo ricorso avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 27.01.2020 nella quale veniva allo stesso inflitta la squalifica di mesi due, dal 28.01.2020 al 28.03.2020, ai sensi dell'art. 61 comma 3 lett. f ed o R.E., per aver tentato di aggredire l'arbitro sig. Ferrante Luigi, con conseguente applicazione delle misure previste dall'art. 61 comma 5 lettere b e c;
- 2) il ricorrente chiedeva la revoca o la riduzione della misura sanzionatoria per non aver mantenuto sul campo la condotta ascrittagli;
- 3) all'udienza del 04.03.2020 la Corte, ascoltato il ricorrente, tratteneva in decisione

Motivi

Il ricorso è fondato e viene parzialmente accolto.

Il sig. Aquino, in sede di audizione dinanzi alla Corte, ha dichiarato di essersi limitato a protestare vivacemente con l'arbitro ma di non aver mai avuto intenzione di aggredirlo.

Questa versione dei fatti appare plausibile per il fatto che il direttore di gara, sig. Aniello La Marca, si è poi limitato a sanzionare l'atteggiamento dell'atleta con il cartellino giallo, misura tipica per le proteste.

Se ci fosse stata un'aggressione nei confronti dell'arbitro il cartellino, da regolamento, sarebbe stato necessariamente rosso.

E' quindi la decisione presa sul campo dal direttore di gara che non rende ravvisabile nel comportamento del sig. Aquino la fattispecie di cui all'art. 61 comma 3 lettera f R.E..

Resta viceversa corretto ravvisare nella condotta dell'atleta la fattispecie ex art. 61 comma 3 lettera o "comportamenti offensivi ed irrispettosi nei confronti di arbitri e/o direttori di gara", con conseguente applicazione della sanzione, nella misura minima prevista, ex art. 61 comma 5 lettera b.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso presentato dal sig. Giuseppe Aquino e per l'effetto riduce la squalifica stabilita dal Giudice Sportivo Nazionale ad un mese, dal 28.01.2020 al 28.02.2020.

Dispone la restituzione del contributo versato al ricorrente.

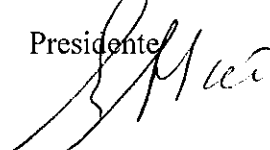
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Roma, 04.03.2020

La Corte Federale D'Appello

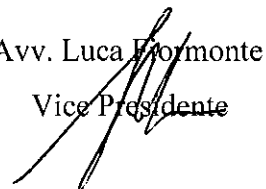
Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente



Avv. Luca Formonte

Vice Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Componente estensore

